

Penale Sent. Sez. 5 Num. 40171 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udiienza: 29/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 03/05/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

il difensore presente, richiamando i motivi aggiunti già depositati, si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.




FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Siracusa confermava la sentenza con cui il giudice onorario di Siracusa, in data 10.7.2015, aveva condannato [redacted] a ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti dal reato, in favore della costituita parte civile, [redacted] come al reato ex artt. 81, cpv., 582, c.p., in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Pantano e della prova documentale, rappresentata dalla certificazione medica in atti, in quanto il giudice di appello ha tenuto conto unicamente conto della testimonianza della persona offesa, smentita proprio dal Pantano, teste indicato dalla stessa parte civile, il quale ha dichiarato che il contatto con il braccio fu lieve, escludendo qualsiasi stratonamento, spinta o comportamento comunque violento. Da ciò deriva, ad avviso del ricorrente, l'inattendibilità della versione dei fatti fornita dal del querelante; 2) . violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 131 bis, c.p., non essendo condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale causa di non punibilità non è applicabile al procedimento per i reati di competenza del giudice di pace.

Il ricorrente ritiene tale approdo ermeneutico non condivisibile per tre ordini di ragioni.

Innanzitutto, la qualificazione da parte della Corte di Cassazione della particolare tenuità del fatto come una causa di non punibilità, limiterebbe il margine operativo dell'art. 530, comma 3, c.p.p. escludendone l'applicabilità nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace, in assenza di una disposizione normativa che stabilisca espressamente una siffatta *deminutio*, come tale incostituzionale. Inoltre, si verrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento tra questa causa di non punibilità e le altre, nonché a stabilire, sulla base di una mera interpretazione giurisprudenziale e non per dettato



legislativo, che una norma penale non può essere applicata in un processo penale. Infine, il ricorrente esclude che l'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 e l'art. 131- *bis* c.p. possano porsi in un rapporto di specialità, atteso che i due istituti sono connotati da presupposti giuridici diversi l'uno dall'altro; infatti, da una parte v'è una causa di non procedibilità, istituto di natura prettamente procedurale, dall'altra, una causa di non punibilità, istituto di ordine sostanziale.

Con motivi aggiunti depositati il 9.5.2018, il ricorrente reitera le proprie doglianze, riportando, in conformità al principio dell'autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni del teste Pantano, nonché ribadendo la propria tesi sull'applicabilità del disposto dell'art. 131 bis, c.p. nel procedimento innanzi al giudice di pace, nonostante il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite Penali di questa Corte.

3. Il ricorso va rigettato

4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, in quanto con esso l'imputato propone una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione sulla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato in contestazione in (cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso motivazionale, incentrato sulla valutazione critica delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, che, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), Sotto questo profilo la genericità del primo motivo di ricorso si apprezza anche sul versante della riproposizione acritica delle stesse stesse



ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto, involgente entrambi i profili censurati in questa sede ed immune da vizi, il ricorrente non si confronta: cfr. pp. 1-3), per cui i rilievi difensivi devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 – 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389).


Va, infine, ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nozione di "malattia", giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo; vale a dire, qualsiasi alterazione anatomica che importi un processo di reintegrazione, pur se di breve durata.

Pertanto il trauma contusivo, come quello accertato nel caso in esame, consistente in una "contusione escoriata arto superiore destro", ritenuta guaribile in tre giorni (in uno con "una crisi ipertensiva da stato di agitazione"), che determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell'organismo, è riconducibile alla nozione di malattia, integrando il reato di lesione personale volontaria (cfr. Cass., sez. V, 26.4.2010, n. 22781, rv. 247518; Cass., sez. VI, 13.1.2010, n. 10986, rv. 246679).

5. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.

Decisiva, al riguardo, è la circostanza che, dirimendo un contrasto insorto tra le Sezioni di questa Corte, le Sezioni Unite hanno affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis, c.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

Come precisato dalla Corte il rapporto tra l'art.131 bis c.p., e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai



reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa (cfr. Cass., Sez. U., 22.6.2017, n. 53683, rv. 271587).

A tale approdo, giova ribadire, il Supremo Collegio è giunto, non sostituendosi alla volontà del Legislatore, ma attraverso l'esercizio del potere di interpretazione della legge affidato dalla Costituzione agli organi giurisdizionali, secondo la finalità tipica della Suprema Corte, di assicurare la nomofilachia, vale a dire l'uniforme interpretazione della legge.

4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso del Calafiore va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29.5.2018.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
Roma, li 07 SET 2018

07 SET. 2018